

FAQ N. 6

DOMANDA:

Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett b) viene esplicitato che la stazione appaltante al ricorrere delle condizioni di cui agli art. 82 comma 2 e art. 87 commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati?

Vi chiediamo quindi di indicarci quale altra prova può essere considerata per la certificazione ISO/IEC 27001.

RISPOSTA:

I giusti procedimenti di protezione dei dati e l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza corrispondente al rischio, che possano permettere a terzi (enti governati, fornitori, ecc.) di dimostrare che i dati che gestisce l'azienda sono adeguatamente protetti.